

ALLEGATO "A" all'atto n. 2180  
della raccolta  
FONDAZIONE DI COMUNITA'  
DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI  
ENTE DEL TERZO SETTORE.

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi del D. Lgs.117/2017, del codice civile e della normativa in materia un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale/Ente del Terzo Settore denominata/FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI.

In conseguenza dell'Iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**ART. 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Napoli.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero.

**ART. 3 - DURATA**

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

**ART. 4 - SCOPO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

La Fondazione, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e/o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, si propone l'esclusiva finalità di solidarietà sociale e di pubblica utilità preferibilmente ma non esclusivamente nell'ambito territoriale del Comune di Napoli, promuovendo iniziative esclusivamente ai fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità preferibilmente ma non esclusivamente, come detto, nell'ambito territoriale del Comune di Napoli, che favoriscano lo sviluppo civile, culturale, sociale, scientifico, ambientale ed economico della comunità.

Per il raggiungimento dei fini di pubblica utilità pertanto la Fondazione svolge esclusivamente la beneficenza, il sostegno anche a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni o l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate ovvero a favore di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di enti filantropici, di imprese sociali, incluse le cooperative sociali, di reti associative, di società di mutuo

soccorso, di associazioni, riconosciute o non riconosciute, di fondazioni e di altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che svolgano, a loro volta ed in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che pertanto abbiano quale loro scopo esclusivo:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
  - assistenza sanitaria;
  - cultura e studio;
  - educazione, istruzione e formazione;
  - sport dilettantistico;
  - tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
  - tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  - ricerca scientifica ed universitaria,
- preferibilmente ma non esclusivamente, come detto, nell'ambito territoriale del Comune di Napoli.

Il detto fine verrà raggiunto dalla Fondazione concedendo erogazioni gratuite in denaro o in natura, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte.

Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali fatto salvo quanto oltre indicato.

#### **ART. 5 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

La Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento dei propri scopi istituzionali, tra cui a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili; compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi, imprese sociali, enti ed istituzioni pubbliche e private, università la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, potendo altresì, ove ritenuto opportuno, costituire gli organismi anzidetti;
- ideare, produrre e distribuire opere editoriali e digitali o multimediali, proprie e/o di terzi inerenti gli scopi della Fondazione;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

La Fondazione potrà costituire o partecipare come socio limitatamente responsabile a società di capitale aventi come scopo la realizzazione di attività strumentali e/o di supporto agli interventi posti in essere dalla Fondazione medesima purché l'oggetto sociale delle società costituite o partecipate sia coerente con le finalità istituzionali della Fondazione.

La Fondazione potrà inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di volontariato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione può inoltre esercitare - in via secondaria e strumentale - all'attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 precedentemente indicata, ulteriori attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale sopra identificata, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. All'Organo di Amministrazione della Fondazione è demandata l'individuazione di tali attività.

La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi e delle condizioni richiamate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **ART. 6 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti con l'atto di dotazione iniziale;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal/i Fondatore/i, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- da rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possano essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- da avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal/i Fondatore/i;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse ed accessorie.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### **ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vice - Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;
- il Comitato di Indirizzo;
- l'Organo di Controllo.

#### **ART. 8 - IL PRESIDENTE ED IL VICE - PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione che è anche Presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti.

Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e pertanto rappresenta la Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- sorveglia il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione curando l'osservanza dello statuto e promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e cura i rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendolo nel più breve tempo al Consiglio e sottoponendolo a delibera di quest'ultimo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue veci sono assunte dal Vice - Presidente anch'egli eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti.

La firma del Vice - Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

In assenza del Vice Presidente, il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti del Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

I Membri del Consiglio di Amministrazione (così come eventuali sostituti) sono designati dal Comitato di Nomina con la precisazione di cui oltre relativamente alla Fondazione per il Sud.

Il Comitato di Nomina è composto da nove membri così come di seguito indicati:

- Prefetto pro - tempore di Napoli;
- Sindaco pro - tempore di Napoli;
- Presidente pro - tempore del Registro delle Imprese di Napoli;
- Presidente pro - tempore della Fondazione Banco di Napoli;
- un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione in carica tra personalità di rilievo della vita cittadina ma che non sia membro del Consiglio di Amministrazione;
- quattro membri nominati dall'Associazione Amici della Fondazione di Comunità tra soci membri della stessa Associazione.

Il Comitato si ritiene validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti

Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

A partire dell'anno successivo al completamento della raccolta fondi prevista nel Bando della "Fondazione per il Sud", la stessa "Fondazione per il Sud" potrà nominare un suo membro nel Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere confermati per non più di due

volte consecutive.

Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato durano fino a quando dura il Consiglio.

Tutti i componenti scadono (salvo conferma) con l'insediamento del nuovo consiglio.

In caso di decadenza o esclusione del Presidente si considera decaduto l'intero Consiglio e si provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, determinando limiti e condizioni per il loro esercizio, ad uno o più dei suoi membri, incluso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio si considera validamente costituito se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata ed automatica decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina indicate sopra.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti (votanti) escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al suo interno viene nominato un segretario (che solitamente coincide con il Segretario Generale) che cura la redazione del verbale della riunione (del Consiglio), da trascrivere su apposito libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente della riunione e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto appresso previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri della fondazione.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

L'amministratore che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri amministratori della proposta loro inviata.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il proponente, hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede della fondazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta).

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori ed al Segretario Generale indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- le date in cui sono pervenute la proposta agli amministratori e le risposte degli stessi alla fondazione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

In caso di consultazione scritta, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

In caso di richiesta anche di un solo amministratore e comunque in caso di delibere sulle modifiche statutarie il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- approva i dovuti rimborsi spese richiesti dagli Amministratori o dai membri del Comitato di Indirizzo;
- determina annualmente con apposita delibera gli impieghi del patrimonio per la realizzazione dello scopo della fondazione;
- adotta eventuali regolamenti interni anche finalizzati a determinare i criteri di amministrazione della fondazione e di impiego delle somme della stessa;
- amministra la Fondazione;
- stabilisce le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- delibera sia per gli atti di straordinaria amministrazione che per gli atti di ordinaria amministrazione;
- cura la tenuta dei libri di sua competenza;
- approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- predispone la previsione di spesa relativa all'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
- delibera sulle modificazioni statutarie e su tutto quanto ad esso riservato dalla legge dallo statuto e non concernente le attribuzioni del Presidente comprese le delibere relative all'estinzione dell'Ente ed alla devoluzione del patrimonio nelle forme previste dalla legge;



- istituisce eventuali Commissioni e/o Comitati interni con compiti istruttori, consultivi e propositivi, ed ogni organismo interno che reputi necessario o utile per le attività della Fondazione;
- nomina al suo interno il Presidente ed il Vice - Presidente;
- nomina il Segretario Generale;
- nomina l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio si occupa di apporre al presente statuto tutte quelle modifiche che venissero ritenute necessarie affinché la Fondazione possa essere riconosciuta e ricompresa nella definizione degli Enti appartenenti al Terzo Settore.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa, previo invito/comunicazione effettuato/a con le stesse modalità riservate ai componenti, il Segretario Generale.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D.lgs. n. 117/2017.

#### **ART. 10 - DECADENZA ED ESCLUSIONE**

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate (come indicato in precedenza).

Sono invece cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità (di cui oltre).

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- siano Presidenti di Regione e di Provincia, Consiglieri Regionali, Provinciali o Comunali, Sindaci, componenti delle Giunte Regionali, Provinciali o Comunali, segretari di Partiti Politici o amministratori di altri enti locali territoriali.

Ogni candidatura o nomina a ricoprire dette cariche compor-

terà immediata decadenza dal Consiglio di Amministratore della Fondazione.

Si applicano inoltre le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e, come previsto dall'articolo 27 d.lgs. 117/2017, al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'articolo 2475 - ter del codice civile.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

#### **ART. 11 - SEGRETARIO GENERALE.**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra estranei, dura in carica per un periodo stabilito nel mandato con cui gli viene conferito l'incarico e può essere riconfermato senza interruzione.

Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla tenuta della contabilità ed alla redazione dei rendiconti periodici;
- alla redazione del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell' amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Il segretario generale solitamente funge da segretario anche nelle riunioni del Comitato di Indirizzo.

#### **Art. 12 - IL COMITATO DI INDIRIZZO E SUE COMPETENZE**

La fondazione è dotata di un Comitato di Indirizzo composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri scelti tra persone con adeguate competenze coerenti con gli scopi della Fondazione di cui al precedente articolo 4.

I componenti del Comitato di Indirizzo prestano la loro presenza in modo assolutamente gratuito e senza alcun diritto a rimborsi se non previa e specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La nomina (ed eventuale sostituzione) dei componenti è effettuata dal Comitato di nomina di cui sopra (che si ritiene validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti) in base ad un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione di norma una volta ogni tre mesi, ovvero quando ne facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Amministrazione o l'Organo di con-

trollo.

L'avviso di convocazione - da comunicarsi in una modalità che dia prova dell'avvenuto ricevimento - deve contenere oltre all'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione ed essere spedito almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza - tranne che per l'approvazione del documento programmatico annuale - il termine di cui sopra è ridotto a 2 (due) giorni.

Il Comitato di indirizzo è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

I membri del Comitato restano in carico 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per ulteriori 2 (due) mandati consecutivi.

Essi scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica.

Qualora dovesse venire a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Comitato, alla sua designazione provvede entro trenta giorni dalla comunicazione il Comitato di Nomina ed in caso di sua inerzia il Consiglio di Amministrazione. Il componente così nominato resta in carica per la durata del mandato del componente sostituito.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario Generale, che svolge funzioni da segretario, ed in caso di sua assenza e/o impedimento, da colui che sia stato designato dal Presidente a tale funzione.

Per le cause di ineleggibilità o di decadenza si applicano le stesse previste per il Consiglio di Amministrazione e già in precedenza indicate.

Il Comitato di Indirizzo definisce gli indirizzi ed i criteri generali e predispone i documenti programmatici, anche pluriennali, di intervento della Fondazione nel rispetto degli scopi delle medesima ed in particolare:

- a) elabora il documento pluriennale di attività della fondazione su un orizzonte temporale di tre anni;
- b) esprime un parere motivato sulle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito all'assunzione ed alla dismissione di partecipazioni di controllo in società operanti negli ambiti di intervento della Fondazione;
- c) redige ed approva entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base del budget predisposto dal Consiglio di Amministrazione il documento programmatico annuale concernente gli obiettivi e le linee di intervento per l'esercizio successivo nell'ambito del documento pluriennale definitivo;
- d) aggiorna annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, il documento pluriennale di attività di cui alla precedente lettera a) anche sulla base degli obiettivi conseguiti;

e) definisce i criteri e le modalità generali che presiedono allo svolgimento dell'attività erogativa, al fine di favorire la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;

f) definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento.

Per lo svolgimento dei compiti di cui sopra il Comitato di Indirizzo si avvale della struttura della Fondazione e delle risorse destinate a tale scopo nel budget annuale.

il Comitato di Indirizzo disciplina con proprio regolamento le modalità del proprio funzionamento.

#### **ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 31 D. Lgs 117/2017 o comunque quando lo ritenga opportuno, provvede ad incaricare della Revisione legale dei conti un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al presente articolo. L'incarico non può eccedere i tre esercizi ma è possibile sia poi rinnovato.

#### **ART. 14 - VOLONTARI**

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

A tal riguardo va tenuto apposito registro dove iscrivere i volontari che svolgano attività in modo non occasionale.

I rapporti tra volontari e fondazione sono regolati come da prescrizioni di legge anche in ambito previdenziale ed assicurativo.

#### **ART. 15 - DIVIETI**

Stante la natura della Fondazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati al/i fondatore/i, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto intrattenuto con la Fondazione, salvo che non sia diversamente imposto dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili - e sono conseguentemente inibite alla Fondazione - le ipotesi e le fattispecie contemplate all'articolo 8, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto ed approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

In ogni caso, eventuali utili di gestione verranno reimpiegati per il perseguimento degli scopi statutari.

**ART. 17 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 18 - ESTINZIONE**

L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'art.28 del c.c. ovvero dal Codice del Terzo Settore comporta la nomina di uno o più liquidatori, i quali dovranno soddisfare ogni ragione debitoria e procedere alla eventuale devoluzione delle residue attività.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è evoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**ART. 19 - RINVIO**

La fondazione agisce nei limiti del presente Statuto, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dal detto decreto legislativo, dal Codice Civile e dalla disciplina vigente in materia.

Firmato: Adriano GIANNOLA - Giuseppe DE STEFANO - ALTIERI Giovanni - Anna Maria ALDIERI - Grazia ANNUNZIATA Notaio - Sigillo